



# Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

## OESC

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

*ordina:*

I

*L'allegato I dell'ordinanza del 27 ottobre 1999<sup>1</sup> sugli emolumenti in materia di stato civile è modificato come segue:*

## Prestazioni degli uffici dello stato civile

Fr.

### II. Ricevimento di dichiarazioni

- 4.8 Dichiarazione congiunta o singola concernente il cognome, i nomi e la filiazione paterna dell'infante nato morto, se non è fatta al momento della notificazione della nascita.

30

*Non è riscosso alcun emolumento in caso di dichiarazione congiunta dei genitori o singola del padre, sempreché questi abbia riconosciuto l'infante prima della nascita.*

RS .....

<sup>1</sup> RS 172.042.110

- 4.9 Domanda di documentazione congiunta oppure singola della madre o del padre della venuta al mondo di un infante nato senza vita nonché dei nomi, del cognome e della filiazione. 30

*Non è riscosso alcun emolumento in caso di dichiarazione congiunta dei genitori o singola del padre, sempreché questi abbia riconosciuto l'infante prima della venuta al mondo.*

... In nome del Consiglio federale:  
Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr